

Valdobbiadene, 19 settembre 2011

CIRCOLARE n. 5/12/2011

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: La nuova aliquota IVA.

1. *Premessa*
2. *Decorrenza*
3. *Riepilogo*
4. *Regime dell'IVA per cassa*
5. *Art. 6 – effettuazione delle operazioni*

LA NUOVA ALIQUOTA IVA

1. Premessa

Con decorrenza da sabato 17 settembre 2011 data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra di agosto, l'aliquota IVA del 20% viene elevata al 21%.

A prevederlo è il comma 2-bis dell'art. 2 del Decreto n. 138/2011 così come modificato in sede di conversione in legge.

Poiché la decorrenza della nuova aliquota IVA è legata alla pubblicazione in GU. della legge di conversione, corre l'obbligo precisare che la data del 17 settembre è stata dedotta a seguito del comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze col quale si annuncia che il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, contiamo quindi che non ci siano sorprese circa eventuali ritardi di pubblicazione che farebbero slittare la decorrenza in argomento.

Ricordiamo che il precedente riordino delle aliquote IVA è datato 1° ottobre 1997.

2. Decorrenza

La nuova aliquota si applica quindi alle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011.

Per determinare l'esatta aliquota IVA applicabile sulle operazioni a cavallo della data del **17 settembre 2011** si deve far riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, così come disciplinato dall'art. 6 del testo I-VA.

In particolare:

Descrizione	Momento di effettuazione dell'operazione
Prestazioni di servizi	All'atto del pagamento del corrispettivo
Cessione di beni mobili	Momento della consegna
Cessione di beni Immobili	Momento della stipula dell'atto
Se anteriormente a qualsiasi evento viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo.	l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento
Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle relative a: 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;	Data in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
Cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	Al pagamento del corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario	All'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa	All'atto del prelievo dei beni
Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori	All'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa,	Alla data del rogito notarile
Le prestazioni effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Relativamente alle operazioni di valore > 25,82 euro e con imposta detraibile.	Al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese
Prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo conti-	Si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime

nuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo,	
--	--

3. Riepilogo

La discriminante è quindi la data di effettuazione dell'operazione come qualificata nella tabella precedente, le operazioni interessate alla modifica, se effettuate fino al 16 settembre sconteranno la vecchia aliquota del 20% mentre sconteranno quella del 21% se effettuate dal **17 settembre 2011**.

Con la tabella che segue esemplifichiamo i casi più comuni:

APPLICAZIONE VECCHIA ALIQUOTA 20%	APPLICAZIONE NUOVA ALIQUOTA 21%
Consegna di beni ceduti in c/vendita fino al 16 settembre 2011 e fatturata a fine mese.	Prestazione di servizi (es. lavorazione) fatta entro il 16 settembre ma fatturata successivamente.
Pagamento avvenuto entro il 16 settembre con consegna dei beni successiva.	Acquisto intracomunitario merce spedita entro il 16 settembre ma consegnata o arrivata dal 17 settembre.
Fattura emessa entro il 16 settembre per beni da consegnare successivamente.	

Per quanto riguarda le note di variazione, alla nota d'addebito o d'accredito, si applicherà il regime I.V.A. dell'operazione principale che si va a rettificare, si dovrà quindi verificare quale aliquota IVA è stata applicata nell'originaria fattura che si va a rettificare.

Ricordiamo che restano **invariate le aliquote del 4 e del 10%**.

Per completare l'argomento ricordiamo che il DL. 138 prevede che i dettaglianti dovranno scorporare dai corrispettivi l'IVA col metodo matematico e non più con quello delle percentuali di scorporo.

L'operazione di scorporo è semplice, il corrispettivo viene diviso per 121 e il risultato moltiplicato per 100, si trova così l'imponibile che moltiplicato per il 21% darà la relativa imposta.

4. Regime dell'IVA per cassa

La variazione delle aliquote IVA non influenza le regole dell'IVA per cassa.

Questo particolare regime applicabile solo verso i soggetti dotati di partita IVA, da coloro che **nell'anno solare precedente** hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, **prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200.000 euro**, prevede che l'IVA diviene esigibile, quindi è dovuta dal fornitore, nonché detraibile per il cliente, al momento del pagamento del relativo corrispettivo.

Semplificando possiamo dire che il cedente o prestatore (venditore) può portare a debito l'IVA nella li quotazione periodica riferita al momento in cui ha ricevuto il pagamento della fattura, mentre il cliente potrà detrarsi l'IVA dal momento in cui avrà pagato la relativa fattura e non come succede normalmente dal momento della sua registrazione.

L'imposta diviene, **comunque, esigibile dopo il decorso di un anno** dal momento di [effettuazione](#) dell'operazione; quindi indipendentemente dal pagamento, quando è trascorso un anno il venditore dovrà versare la relativa imposta e il cliente potrà detrarsela; salvo il caso in cui il cessionario o il committente (cliente), prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Considerando che anche nel regime dell'IVA per cassa la fattura viene normalmente emessa con l'aliquota applicabile nel momento di effettuazione dell'operazione, le fatture che applicano questo regime, emesse fino alla data del 16.9.2011 applicheranno l'aliquota del 20% mentre le successive quella del 21%.

Concludiamo riportando il testo dell'art. 6 del DPR. 633/72 relativo al momento di effettuazione delle operazioni IVA.

5. Articolo 6 - Effettuazione delle operazioni.

1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2 1)(ndr. le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;), si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) (lettera abrogata).

3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'[articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli

segue lettera del 19/09/11 - pag. 5 -

enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio commercialistico Camilotto

La presente circolare è stata formulata in collaborazione con altri professionisti, integrata ed approvata da questo studio (riproduzione riservata).



COMUNICATO STAMPA

**Aumento aliquota Iva
Prime istruzioni**

L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 21% che scatta da domani.

Oggi, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l'altro, l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già da domani, la nuova aliquota.

Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile.

In relazione ai riflessi operativi collegati all'aumento dell'aliquota Iva l'Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.

Roma, 16 settembre 2011